

BGer 2C_567/2021 vom 16. Juli 2021

Bundesgericht, 2021-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_567_2021

FR: TF 2C_567/2021 du 16 juillet 2021

IT: TF 2C_567/2021 del 16 luglio 2021

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 2.1

Sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF), nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF ; per le diverse nozioni v. DTF 141 III 395 consid. 2.2).

E. 2.2

La decisione pronunciata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non è una decisione finale, dal momento che non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Come illustrato in precedenza la Corte cantonale, giudicando che le vie di ricorso non erano state esaurite, dovendo la decisione municipale dell'11 giugno 2021 essere dapprima contestata dinanzi al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC), ha dichiarato inammissibile l'impugnativa sottopostale dagli insorgenti e contemporaneamente l'ha trasmessa al Governo ticinese per motivi di competenza. La pronuncia impugnata è quindi una decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la competenza. Giusta l'art. 92 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) questo tipo di decisione incidentale è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale (DTF 138 III 190 consid. 5; sentenza 4A_697/2016 del 14 marzo 2017 consid. 1.6 e richiami). La legittimazione dei ricorrenti (art. 81 LTF) come pure la tempestività del ricorso (art. 100 cpv. 1 combinato con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) sono dati. Da questo profilo, il presente ricorso è quindi di principio ammissibile.

E. 2.3

Ora i ricorrenti non si sono manifestamente avveduti della natura incidentale della decisione impugnata. Essi inoltre non contestano la trasmissione della loro causa al Consiglio di Stato ma criticano in realtà il merito della controversia, la quale tuttavia non è ancora stata evasa ed è tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Dato che essi hanno agito senza l'ausilio di un avvocato, si giustifica nel caso specifico di trasmettere il loro scritto e i documenti ivi allegati al Consiglio di Stato per competenza, senza entrare nel merito del loro gravame.

E. 2.4

Ne segue che il presente ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Visto la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.